

Roma, 24 luglio 2013
Prot. 40/13/LR/ct
All.: n. 3

A TUTTE LE STRUTTURE
LORO SEDI

OGGETTO: Utilizzo orario del congedo parentale - esito Interpello al Ministero del Lavoro

Carissime/i,

vi informiamo che a seguito di una istanza unitaria di interpello al Ministero del Lavoro, peraltro sollecitata da talune strutture e categorie sindacali, e fortemente sostenuta dalla Cisl, è pervenuta dal medesimo Dicastero la risposta attesa in materia di “fruizione su base oraria del congedo parentale” ai sensi dell’Art. 1 comma 339, Legge n° 228/2012 – “Legge di Stabilità 2013” – (v. allegato 1).

In particolare, come da noi auspicato, è stata accolta la richiesta di prevedere che, nella definizione delle condizioni, dei criteri nonché delle modalità per determinare la fruizione del congedo parentale su base oraria, il richiamo alla “contrattazione collettiva di settore” sia da interpretare nella forma più estensiva possibile ovvero “*riferibile anche alla contrattazione di secondo livello*” - a nostro avviso - quale forma integrativa oppure a supplenza della norma contrattuale nazionale. L’esito positivo dell’interpello (v. allegato 2) chiude una diatriba che rischiava di vanificare le potenzialità di un diritto esigibile solo “sulla carta”, come evidenziato anche in messaggio Inps (v. allegato 3), in assenza di un chiarimento da fonte ministeriale.

Si tratta, dunque, per la Cisl di un risultato importante che rafforza il ruolo della contrattazione collettiva sia nazionale sia di secondo livello a beneficio delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie, per i quali il nuovo istituto, opportunamente regolamentato, può contribuire a offrire nuove opportunità di flessibilità rispetto all’esigenza di conciliare tempi di vita con i tempi di lavoro.

Un caro saluto.

Il Segretario Confederale
Liliana Ocmin

Il Segretario Confederale
Luigi Sbarra

Cgil
Cisl
Uil

Direzione Generale per l'Attività Ispettiva
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Congedo parentale a ore (art. 1 comma 339, Legge n° 228/2012 - Legge di Stabilità 2013) .

CGIL CISL UIL avanzano istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione Generale in merito alla corretta interpretazione dell'Art. 1 - comma 339 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che ha recepito la norma contenuta nel D.L. 11 dicembre 2012, n. 216 (c.d. "salva sanzioni"), riguardante l'adeguamento della normativa nazionale in materia di congedo parentale alla Direttiva 2010/18/Ue.

Si rammenta che la richiamata normativa modificando l'art. 32 del Testo Unico sulla maternità e paternità di cui al Decreto legislativo n. 151/2001 introduce un' importante novità per le lavoratrici e i lavoratori del settore sia pubblico che privato ai quali è concessa la possibilità di frazionare i giorni di congedo parentale in periodi orari chiarendo altresì che la:

"contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa...".

A riguardo CGIL CISL UIL chiedono che rispetto alla citata disposizione siano forniti da questa Direzione Generale chiarimenti in merito alla possibilità di interpretare il richiamo alla contrattazione collettiva nella forma più estensiva ovvero *"riferibile anche alla contrattazione di secondo livello"*.

CGIL CISL UIL concordano sul fatto che la possibilità di fruire del congedo ad ore rappresenti per i lavoratori e le lavoratrici una modalità importante per armonizzare le esigenze lavorative con quelle personali e familiari e in questo senso auspicano un intervento tempestivo da parte di questa Direzione Generale al fine di rendere fruibile un diritto che - esigibile ai sensi della legge fin qui esaminata già a partire dal 1° gennaio 2013 - di fatto - senza una nuova interpretazione più ampia della norma, rischia di rimanere tale solo "sulla carta", come segnalatoci da diverse strutture sindacali territoriali e categoriali impegnate ai vari livelli a tutela del lavoro, della persona e della famiglia.

Alla luce di quanto sopra esposto CGIL CISL UIL ribadiscono e chiedono pertanto la possibilità di demandare “anche alla contrattazione collettiva di secondo livello” quale forma integrativa oppure a supplenza della norma contrattuale nazionale, anche al fine di gestire con più precisione l’intera disposizione contenuta nel comma 339 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 inclusa la parte che recita come segue:

“...Per il personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto dei vigili del fuoco e soccorso pubblico la disciplina collettiva deve prevedere, al fine di tener conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo; b) nel comma 3, relativo ai termini del preavviso da dare al datore di lavoro, la specificazione circa l’obbligo di indicare preventivamente anche l’inizio e la fine del periodo di congedo; c) del nuovo comma 4 bis, che recita “Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva”.

Confidiamo in una celere risposta.

p. la Cgil

p. la Cisl

p. la Uil

Rosanna Rosi-Elena Lattuada Liliana Ocmin-Luigi Sbarra MariaPia Mannino-Guglielmo Loy

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2013) - GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212 -

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2013, ad eccezione dei commi 98, 99, 100, 426 e 477 che entrano in vigore il 29/12/2012.

339. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»;

b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»;

c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.».

Roma, 22 luglio 2013



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

A CGIL
CISL
UIL

Prot. 37/0013271

Oggetto: interpello ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – fruizione del congedo parentale su base oraria (art. 1, comma 339, L. n. 228/2012).

CGIL, CISL e UIL hanno avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla possibilità che la contrattazione collettiva di settore di secondo livello intervenga nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria ai sensi dell'art. 1, comma 339, della L. n. 228/2012.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si fa presente che – a differenza di quanto avviene in altre discipline che regolamentano il rapporto di lavoro e, in particolare, a differenza del D.Lgs. n. 66/2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, in cui il Legislatore richiede il livello “nazionale” della contrattazione (*cf.* artt. 17 e 18, comma 2) – il D.Lgs. n. 151/2001, all'art. 32, fa semplicemente riferimento alla contrattazione “di settore”.

Nello stesso D.Lgs. n. 151/2001, il “settore” è, peraltro, in più occasioni utilizzato, da un lato, per distinguere l'applicabilità degli istituti relativi ai riposi, permessi e congedi per ciò che attiene al settore pubblico e privato; dall'altro per individuare l'ambito di appartenenza dell'impresa ad un determinato “settore produttivo”: si pensi, a titolo esemplificativo, all'art. 78, comma 2 (pubblici servizi di trasporto e settore elettrico), all'art. 79, comma 1, lett. a) (settore dell'industria, del credito, delle assicurazioni, dell'artigianato, marittimi, spettacolo).

Premesso quanto sopra, stante l'assenza di un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti

collettivi abilitati a disciplinare *“le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa”* possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello.

Ciò vale, evidentemente, anche in relazione a quanto specificamente previsto dal capoverso del comma 1 bis, che assegna alla *“disciplina collettiva”* il compito di tenere conto delle *“peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali”* per le modalità di fruizione e di differimento del congedo *“per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”*.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

DP

GDN

INPS - Messaggio 28 gennaio 2013, n. 1636

Articolo unico, comma 339, legge 24 dicembre 2012 n. 228 - fruizione su base oraria del congedo parentale

La Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013) ha introdotto all'articolo unico, comma 339, la possibilità di fruire il congedo parentale anche su base oraria, recependo le modifiche disposte dal Decreto Legge 11 dicembre 2012, n.216 "Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea".

Le condizioni, i criteri e le modalità per questa fruizione oraria devono essere comunque previsti dalla contrattazione collettiva.

Infatti il citato articolo unico comma 339, modifica l'articolo 3 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede che: "La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa...."

A seguito delle richieste di chiarimento proposte da numerosi sedi, in attesa che la contrattazione collettiva definisca le modalità ed i criteri richiesti dalla legge, non è possibile riconoscere eventuali richieste di fruizione del congedo parentale su base oraria. Si fa riserva di ulteriori disposizioni al verificarsi delle condizioni richieste per la concessione della prestazione.